

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

240 – 17500 / 2018

N. emanazione - protocollo / anno

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 121-30726 DEL 31/7/2013.
PROVVEDIMENTO DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO PERIODICO AI SENSI
DELL'ART. 29 OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.**

SOCIETÀ: SMAT S.p.a.

SEDE LEGALE: Corso XI Febbraio 14 – 10152 Torino

SEDE OPERATIVA: Via Collegno 60 – 10044 Pianezza (TO)

P.IVA: 07937540016

POS. n. 017018

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 121-30726 del 31/7/2013 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) già rilasciata alla SMAT S.p.a. e relativa all'installazione di Via Collegno n. 60 nel Comune di Pianezza. L'installazione è costituita da un impianto di depurazione acque reflue urbane nel quale si attua il trattamento biologico di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. La durata di detta autorizzazione è limitata al 31/7/2018, ovvero cinque anni dalla data di emanazione come indicato al punto 8 del dispositivo del medesimo provvedimento;
- in data 1 gennaio 2015, per effetto della L. 56/2014, la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino, nel seguito indicata per brevità come C.M.T., che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere da tale data;
- con Determinazione Dirigenziale n. 142-9341 del 30/5/2017, l'AIA da ultimo rinnovata con D.D. n. 121-30726 del 31/7/2013, è stata aggiornata relativamente ad aspetti non sostanziali elencati in dettaglio nel provvedimento medesimo cui si rimanda interamente;
- con l'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014, l'istituto del rinnovo dell'AIA originariamente previsto dall'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 è stato sostituito da un riesame periodico effettuato a cura dell'Autorità Competente. In aderenza a quanto disposto dalla vigente normativa, in vista della prossima scadenza dell'atto rilasciato, in data 20/12/2017 con nota di prot. C.M.T. 154983, l'Ente scrivente ha comunicato alla SMAT S.p.a. l'avvio del procedimento volto al riesame dell'AIA assegnando alla Società il termine di sessanta giorni per l'invio della documentazione necessaria alla relativa istruttoria;
- in data 19/2/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 22470 del 26/2/2018, la SMAT S.p.a. ha trasmesso la documentazione necessaria al riesame richiesta con la nota sopra indicata;
- con nota del 6/3/2018, di prot. C.M.T. n. 28898, è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi per l'esame della documentazione trasmessa dalla SMAT S.p.a., come previsto dall'art. 29 *quater* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui riunione è stata fissata per il giorno 12/4/2018. Nella nota di

indizione si rammenta che, come disposto dalla L. 241/90 e s.m.i., si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata o convocata ma risultata assente alla riunione;

- in data 12/4/2018 si è riunita la Conferenza dei Servizi. Nel corso della seduta, come emerge dal verbale trasmesso ai convocati, i rappresentanti degli Enti si sono pronunciati a favore del rilascio del provvedimento di riesame, pur ritenendo necessarie alcune integrazioni di dettaglio riassunte nella nota di prot. C.M.T. n. 49027 del 19/4/2018;
- in data 18/6/2018, con nota di prot. C.M.T. n.73252, la SMAT S.p.a. ha trasmesso le integrazioni di dettaglio richieste dalla Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO CHE:

- dall'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata per il riesame dell'AIA rilasciata e con specifico riferimento alle singole matrici ambientali interessate è emerso quanto segue.

Attività di gestione rifiuti e aspetti correlati.

- L'installazione oggetto del presente provvedimento è costituita da un impianto di depurazione di acque reflue urbane che effettua lo smaltimento di rifiuti, secondo quanto previsto all'art. 110 comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il citato articolo prevede che, in deroga al generale divieto (sancito al comma 1 del medesimo articolo n.d.r) di utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti, l'Autorità Competente, d'intesa con l'Autorità d'ambito può autorizzare il Gestore del Servizio Idrico Integrato a smaltire rifiuti nell'impianto di depurazione in relazione a particolari esigenze e limitatamente a tipologie compatibili con il processo di depurazione.

Nell'istruttoria di riesame sono state riconsiderate le condizioni che hanno portato a concedere la deroga prevista dalla normativa vigente, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda le esigenze di trattamento dei rifiuti autorizzati sul territorio metropolitano.

Dalla documentazione agli atti e dalle ulteriori valutazioni richieste al Gestore è emerso che l'impianto di depurazione dispone ancora di capacità residua di trattamento e che le tipologie di rifiuti sinora trattate sono riconducibili al percolato di discarica (non pericoloso) ed a rifiuti aventi caratteristiche equivalenti ai reflui fognari (fosse settiche, autospurghi). Non risultano, invece, usualmente gestiti altri rifiuti inseriti nell'elenco delle tipologie conferibili all'impianto (ad. es. rifiuti liquidi da industrie alimentari o produzione di detersivi).

Durante la seduta di Conferenza del 12/4/2018, si è informata la SMAT circa il fatto che l'ipotesi derogatoria riconosciuta dall'art. 110 comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. non possa avere una natura diversa da quella di un completamento dell'attività di servizio del Gestore del Servizio Idrico Integrato e debba necessariamente essere correlata all'indisponibilità di altri impianti di trattamento nel contesto territoriale di appartenenza.

Il trattamento di percolati di discarica e di rifiuti liquidi assimilabili qualitativamente ai reflui fognari può essere considerato un completamento del servizio di depurazione offerto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, diversamente dal trattamento delle altre tipologie di rifiuti (fanghi dell'industria alimentare o dell'industria di produzione di detersivi): la SMAT S.p.a. è stata chiamata a fornire una valutazione, sulla base di dati il più possibile circostanziati, del fabbisogno di trattamento di tali tipologie nel territorio. Le valutazioni trasmesse si riferiscono, tuttavia, alle

sole tipologie di completamento del servizio (percolati e rifiuti assimilabili ai reflui fognari) e non alle restanti tipologie: pertanto, come già discusso nella riunione della Conferenza ed indicato nella nota del 19/4/2018, di prot. C.M.T. n. 49027 tali rifiuti non saranno più inseriti nell'elenco delle tipologie autorizzate.

Tra gli elementi da verificare per l'applicazione dell'ipotesi derogatoria in argomento, l'art. 110 prevede che debba essere acquisito il parere dell'Autorità d'Ambito. In aderenza a quanto stabilito dalla norma è stata convocata alla Conferenza dei Servizi appositamente indetta l'Autorità d'ambito Torinese ATO3, che tuttavia non ha partecipato alla riunione e non ha fatto pervenire osservazioni: si considera, pertanto, acquisito il suo parere favorevole senza condizioni così come previsto dalla L. 241/90 e s.m.i..

In merito alla compatibilità dei rifiuti trattati con il processo di depurazione, il provvedimento di rinnovo n. 121-30726 del 31/7/2013 individua puntualmente le caratteristiche qualitative che determinano l'accettabilità dei rifiuti liquidi conferiti all'impianto: la presenza di una sezione di immagazzinamento (serbatoi fissi) consente il dosaggio controllato dei rifiuti al depuratore, che può essere interrotto in caso di malfunzionamenti o di eventi che possono comprometterne la capacità depurativa.

L'istruttoria svolta ha, pertanto, confermato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 110 comma 2 per concedere la deroga al trattamento di rifiuti negli impianti di depurazione di acque reflue urbane, con le limitazioni anzidette.

- Con Determinazione del Direttore dell'ATO3 n. 253 del 18/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo presentato dal SMAT S.p.a. avente ad oggetto l'impianto di depurazione di Pianezza (codice ATO n. 3795), i cui lavori interesseranno l'impianto oggetto del presente provvedimento. Secondo le previsioni di tale progetto, in alcuni periodi (definiti di gestione provvisoria) non sarà possibile assicurare il normale funzionamento dell'attività depurativa che verrà esercitata garantendo le prestazioni (in termini di valori limite e ciclo di trattamento) contenute negli appositi disciplinari redatti ai sensi del DPGR 17/R/2008 e facenti parte integrante del progetto approvato e tenendo conto di quanto riportato nel parere espresso dal Servizio Risorse Idriche di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 3 del citato DPGR n. 17/R/2008 nell'ambito dell'approvazione del progetto.

In tali condizioni di "gestione provvisoria" non si ritiene possibile consentire lo svolgimento dell'attività di rifiuti presso il depuratore, dal momento che come più volte ribadito dalla norma l'impianto deve essere prioritariamente destinato al trattamento dei reflui fognari e solo subordinatamente, nel rispetto di specifiche condizioni prima tra tutte la corretta conduzione del processo depurativo, al trattamento di rifiuti.

Si ritiene, inoltre, che i periodi di "gestione provvisoria" in cui il funzionamento regolare dell'impianto non è garantito per l'effettuazione dei lavori previsti a progetto siano da considerarsi ai sensi della normativa IPPC come condizioni diverse dal normale esercizio: i limiti allo scarico da rispettare sono, quindi, quelli contenuti nei disciplinari redatti ai sensi del DPGR 17/R/2008, che si intendono interamente richiamati nel presente provvedimento.

Si ritiene necessario che lo stato di fatto dell'installazione descritta nell'allegato al presente provvedimento venga aggiornato tramite l'invio di apposita comunicazione di modifica dell'AIA

da trasmettere almeno 90 giorni prima della fine prevista dei lavori di cui al progetto approvato. Il Servizio in intestazione si riserva di aggiornare il provvedimento autorizzativo con le modalità stabilite dall'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Conformità alle BAT di settore

- dalla data di rilascio della prima AIA nel 2008 e del successivo rinnovo nel 2013, non sono intervenute variazioni nei documenti di riferimento BRef che contengono le Migliori Tecniche Disponibili (o Best Available Techniques BAT) applicabili all'attività di gestione rifiuti. Non sono, quindi, emersi elementi nuovi in tal senso rispetto a quanto già risultante dalle precedenti istruttorie in cui è già stato attuato il confronto tra le pratiche in essere presso l'impianto ed il contenuto dei BRef di riferimento (BRef *Waste Treatment Industries* August 2006);
- l'impianto non dispone di una sezione dedicata per il trattamento dei rifiuti liquidi conferiti che, previo immagazzinamento, vengono avviati in testa all'impianto per svolgere tutte le fasi del ciclo produttivo in esso previste. Per l'applicazione della normativa IPPC all'impianto, occorre considerare, pertanto, la capacità nominale del depuratore che nel caso specifico è superiore a 50 Mg/g: l'impianto rientra, quindi, nella categoria di cui al punto 5.3) lett a) punto 1 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal D.lgs. 46/2014;

Scarichi idrici ed acque meteoriche

- con il provvedimento di aggiornamento n. 142-9341 del 30/5/2017, sono state approvate alcune modifiche alle modalità di scarico dei reflui depurati nel corpo idrico recettore in cui vengono convogliati (Fiume Dora Riparia). In particolare si è approvata la realizzazione di un nuovo punto di scarico da destinare alle acque reflue depurate e l'impiego del manufatto di scarico esistente per lo sfioro delle acque a monte del processo in occasione di portate eccedenti le 5 Q_m (portata media). La suddivisione dei due scarichi consente una migliore gestione dell'impianto e favorisce l'attività degli Organi di Controllo e Vigilanza;
- dall'esame degli autocontrolli periodici del Gestore e dei controlli periodici effettuati da ARPA nell'arco di validità del provvedimento di rinnovo non sono emersi superamenti ad eccezione di alcuni episodi di non rispetto del limite per il parametro E. Coli, che non hanno, comunque determinato problematiche sul corpo idrico recettore;
- per quanto riguarda, invece, la gestione delle acque meteoriche non sono state apportate modifiche o variazioni al Piano di Prevenzione e Gestione già approvato con l'AIA del 2008 che si intende interamente richiamato anche nel presente provvedimento;

Emissioni in atmosfera

- in seguito all'entrata in vigore del Decreto 15/1/2014 tra le attività in deroga all'obbligo di ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., compaiono gli impianti di trattamento delle acque, escluse le linee fanghi, purchè non afferenti ad impianti di depurazione con potenzialità inferiore a 10000 A.E.. Dal momento che la potenzialità di progetto dell'impianto è pari a 88330 A.E., in fase istruttoria si è approfondita la presenza sulla linea fanghi di emissioni in atmosfera convogliate o tecnicamente convogliabili, al fine di adeguare l'autorizzazione alle modifiche normative intervenute.

Con la documentazione integrativa trasmessa in data 18/6/2018, di prot. C.M.T. n. 73252, la SMAT S.p.a. ha comunicato che sono in corso lavori di ampliamento dell'impianto (progetto ATO 3795

approvato con Determinazione ATO3 n. 253 del 18/12/2017) che prevede, tra l'altro, la realizzazione di un fangodotto per l'invio dei fanghi ad altro impianto e conseguentemente la dismissione della linea di digestione anaerobica esistente. In considerazione della ridotta entità delle emissioni diffuse derivanti dalla linea e della sua imminente dismissione, la SMAT S.p.a. rileva l'opportunità di non procedere a interventi di adeguamento: in merito, sentiti gli Uffici competenti, le valutazioni di SMAT S.p.a. si ritengono condivisibili;

- analoghe considerazioni possono essere svolte per gli interventi di adeguamento sul motore destinato al recupero energetico del biogas derivante dalla digestione anaerobica di potenza termica nominale pari a 700 kW, attività svolta in regime di procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le norme tecniche riportate nel D.M. 5/2/1998 e s.m.i.

Controlli ambientali.

- L'ARPA ha effettuato il controllo programmato dell'AIA con oneri a carico del gestore nell'anno 2016 e recentemente nell'anno 2018. Come emerge dalla relazione del 23/3/2017, di prot. C.M.T. n. 34840, e dalla relazione del 4/7/2018 di prot. C.M.T. n. 81791 del 9/7/2018, nel corso dell'attività di controllo non sono emerse criticità, come peraltro confermato nel corso della seduta di Conferenza. ARPA proseguirà nel controllo periodico dell'installazione con le tempistiche stabilite con Deliberazione n. 3272 del 9/6/2016, con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Piano di Ispezione Ambientale di cui all'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Le tempistiche di esecuzione dei controlli sono consultabili nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale reperibile nella sezione AIA del sito web www.arpa.piemonte.gov.it;

- dagli autocontrolli effettuati periodicamente dal Gestore con le tempistiche riportate in AIA non sono emerse criticità;

- la SMAT S.p.a. ha trasmesso la relazione di screening prevista dal DM 272/2014 per la verifica dell'obbligo di sussistenza della redazione della relazione di riferimento, dalla quale emerge l'assenza di tale obbligo in quanto pur essendo gestite sostanze pertinenti in quantità che eccedono i valori soglia fissati nel Decreto, sono adottati idonei accorgimenti atti ad evitare contaminazioni ambientali ad esse riconducibili. Dell'esito di detta relazione si è preso atto con il provvedimento di aggiornamento n. 142-9341 del 30/5/2017: non essendo da allora intervenute variazioni nell'attività autorizzata si conferma quanto contenuto in detto provvedimento, cui si rimanda interamente;

RILEVATO che:

- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico a seguito della pubblicazione sul sito internet istituzionale effettuata ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 3;

- il Comune di Pianezza, sede dell'installazione, seppur assente alla riunione della Conferenza dei Servizi ha inviato il proprio parere favorevole per quanto di competenza;

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;

- il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dal comma 6 *bis* dell'art. 14 ter della L. 241/90, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate

assenti, alla riunione della conferenza dei servizi;

- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 29 *octies* del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 150 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- la Società ha dichiarato non applicabile all'installazione la normativa in materia di industrie a rischio di incidenti rilevanti di cui al D.lgs. 105/2015. Per le valutazioni di merito si rimanda interamente per competenza alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;
- la SMAT S.p.a. non è in possesso per l'impianto di Pianezza di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ciò rileva ai fini della frequenza con cui verrà effettuato il riesame dell'AIA avente valenza di rinnovo periodico, che sarà quindi condotto decorsi dieci anni dalla data di emanazione della presente determinazione;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. l'attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento deve essere coperta da idonee garanzie finanziarie che dovranno essere prestate con le modalità individuate dalla DGR n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

RITENUTO pertanto di:

- aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 20/12/2017, di prot. C.M.T. n. 154983, l'AIA rilasciata alla Società SMAT S.p.a. e da ultimo rinnovata con D.D. n. 121-30726 del 31/7/2013 e s.m.i., relativa all'installazione di Via Collegno 60 nel Comune di Pianezza;
- stabilire che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le autorizzazioni riportate al punto 2 del dispositivo;
- confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, elencate in dettaglio nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire i limiti di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e le frequenze dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione al pubblico, come disposto dall'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione, richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione

Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;

- l’art. 48 dello Statuto Metropolitano;

- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 “Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all’esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”, che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 20/12/2017, di prot. C.M.T. n. 154983, l’AIA rilasciata alla Società SMAT S.p.a. e da ultimo rinnovata con D.D. n. 121-30726 del 31/7/2013 e s.m.i., relativa all’installazione di Via Collegno 60 nel Comune di Pianezza;

2. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell’art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. all’esercizio dell’attività di trattamento biologico di rifiuti non pericolosi di cui al punto D8 dell’allegato B alla parte IV del medesimo decreto;

- iscrizione n. 49/2018 a seguito di comunicazione ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/2006 relativamente all’attività di recupero energetico di biogas di cui al punto 2.1 Allegato 2 suballegato 1 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.;

- autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale (Fiume Dora Riparia);

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, derivanti dalle attività autorizzate, ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

3. di confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell’esercizio dell’attività autorizzata, elencate in dettaglio nelle varie sezioni dell’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

4. di stabilire i limiti di emissione dell’installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di

ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

5. di individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione al pubblico, come disposto dall'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

6. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione, richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;

7. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, vengano prestate garanzie finanziarie a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. secondo lo schema di calcolo trasmesso con la documentazione di riesame. È fatto salvo quanto verrà disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 29 *sexies* comma 9 *sexies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

8. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 2: il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;

9. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni individuate nel presente provvedimento qualora necessario;

10. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il riesame dell'AIA verrà disposto dall'Autorità Competente con le frequenze e le modalità riportate al medesimo articolo e pertanto:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (e quindi dalla data di emanazione del presente provvedimento);
- al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29 *octies* comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 19/07/2018

RM

Il Dirigente del Servizio
(ing. Massimo VETTORETTI)

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE IMPIANTO

1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

La tabella che segue elenca le tipologie di rifiuti di cui è autorizzato il conferimento in impianto, con le modalità e i limiti massimi in concentrazione definiti nella successiva sezione 2.

CER	Descrizione
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
200303	residui della pulizia stradale
200304	fanghi delle fosse settiche
200306	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico

1.2) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il processo depurativo è composto schematicamente da una linea acque ed una linea fanghi. Nel seguito ne viene fornita una sintetica descrizione.

1.2.1) LINEA ACQUE

1. Grigliatura

Il refluo in ingresso all'impianto attraversa una sezione di grigliatura dove vengono eliminati i materiali solidi grossolani con dimensioni superiori ai 5 mm. Tali materiali sono compattati e smaltiti in impianti esterni;

2. Dissabbiatura/disoleatura

Il liquame entra, quindi, in una sezione costituita da due dissabbiatori circolari dove si realizza per separazione gravimetrica la rimozione delle sabbie e delle sostanze oleose. L'allontanamento della sabbia è ottenuto mediante insufflazione dal basso di aria compressa che garantisce anche una preaerazione del liquame;

3. Sedimentazione primaria

È composta da una vasca a sezione circolare in cui avviene la sedimentazione dei solidi sedimentabili e un iniziale abbattimento, in termini di BOD₅ della materia organica presente nel liquame. I fanghi così prodotti vengono raccolti nella zona centrale della vasca ed avviati, previo ispessimento, alla sezione di digestione anaerobica. I liquami in uscita sono convogliati al comparto biologico;

4. Reattore biologico

Il reattore biologico è costituito da un comparto anossico e da una zona areata. La zona anossica è costituita da una vasca in cui vengono miscelate le acque provenienti dalla sedimentazione primaria con i fanghi attivi ricircolati nella vasca di ossidazione. La vasca non dispone di un sistema di areazione e quindi in essa si crea una situazione di carenza di ossigeno disciolto. Un agitatore sommerso, lento, permette la miscelazione ottimale delle acque e dei fanghi ed evita la sedimentazione nelle zone di calma. In questa vasca, inoltre, avvengono processi biologici a carico della componente azotata ossidata (nitrati) che determinano la riduzione dell'azoto alla sua forma molecolare. In questo comparto viene ricircolata una parte di fango proveniente dalla

sedimentazione secondaria in proporzioni variabili. La zona ossidativa è alimentata con le acque provenienti dalla zona anossica. In questa zona la sostanza organica subisce un processo degradativo di ossidazione biologica tramite l'areazione del liquame con aria dal fondo. All'interno del reattore biologico è dosato un coadiuvante di processo che favorisce la rimozione del fosforo e, in caso di necessità, sono effettuati inoculi di batteri selezionati per supportare l'attività depurativa.

5. Sedimentazione secondaria

Il liquame in uscita dal reattore biologico transita in tre vasche di decantazione di forma circolare. Sul fondo di queste vasche si raccoglie il fango biologico (in parte ricircolato) e l'acqua depurata è avviata alla sezione di clorazione.

6. Disinfezione e scarico finale

L'effluente in uscita dai sedimentatori secondari percorre la vasca di clorazione in cui, in caso di necessità, viene additivato con una soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio. Lo scarico finale delle acque depurate (scarico 1) avviene nel Fiume Dora Riparia. Nello stesso corpo recettore è presente un secondo punto di scarico adibito allo sfioro delle portate eccedenti le $5 Q_m$ a monte del processo depurativo (scarico 2).

1.2.2) LINEA FANGHI

1. Ispessimento

I fanghi provenienti dalla linea acque sono sottoposti ad un primo addensamento, all'interno di un ispessitore circolare. Tramite un sistema di pompe volumetriche il fango ispessito viene avviato alla sezione di digestione anaerobica, mentre l'acqua di risulta viene reimpressa in testa all'impianto di depurazione.

2. Digestione anaerobica primaria

Avviene in un digestore anaerobico costituito da un serbatoio cilindrico: la massa all'interno del digestore è periodicamente agitata con getti di biogas autoprodotta e continuamente ricircolato. Il biogas prodotto si raccoglie nella cupola centrale alla sommità del digestore ed in parte viene stoccato nel gasometro (digestore secondario). Una porzione variabile delle acque di risulta è ricircolata in testa all'impianto.

3. Digestione secondaria

Il processo di digestione si completa in una costruzione circolare dotata di campana pressostatica dove confluiscono i fanghi digeriti ed il biogas prodotto. Una porzione variabile dei cascami liquidi è ricircolata in testa all'impianto.

4. Disidratazione

Il fango estratto dal gasometro viene condizionato mediante polielettrolita ed inviato ad un filtro a nastro dove viene disidratato. Il fango residuo viene avviato a smaltimento mentre l'acqua viene ricircolata in testa all'impianto.

5. Recupero energetico del biogas

Presso l'impianto è installato un gruppo di cogenerazione che, utilizzando come combustibile il biogas, permette di soddisfare il fabbisogno di calore dell'impianto e di contribuire con l'energia elettrica autoprodotta alla riduzione degli acquisti di energia elettrica.

1.2.3) IMMAGAZZINAMENTO ED IMMISSIONE DEI RIFIUTI

L'immissione dei rifiuti nell'impianto può avvenire nei seguenti punti:

- dalla postazione di scarico appositamente predisposta a monte dell'impianto;
- dai serbatoi destinati all'immagazzinamento dei rifiuti di volume pari a 100mc ciascuno;

Le modalità di accettazione e/o omologazione dei rifiuti all'impianto sono contenute nelle procedure operative trasmesse in occasione della domanda di AIA.

1.3) LIMITI MASSIMI DI ACCETTABILITÀ IN CONCENTRAZIONE DEI RIFIUTI.

I limiti che seguono rappresentano, per ciascun codice CER i valori massimi in concentrazione (mg/l) ammissibili nei rifiuti conferiti all'impianto, con riferimento ai parametri previsti nella Tabella 3 Allegato 5 della parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

I rifiuti di cui ai codici CER **200303**, **203034** e **200306** si riferiscono ai materiali descritti all'art. 110 comma 2 lett. b e c del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per i quali la norma non individua limiti di accettabilità in impianti di depurazione. Le caratteristiche di tali rifiuti andranno comunque verificate con le modalità contenute nelle procedure dell'SGA dell'impianto, ai fini del computo dei carichi massimi ammissibili all'impianto.

Parametro	CER				
	190703	190805	200303	200304	200306
pH (in unità pH)	5,5 - 9,5	6,5 - 9			
Solidi Sospesi Totali	2000	20000			
BOD ₅	10000	30000			
COD	12000	40000			
Alluminio come Al	20	40			
Arsenico come As	1	1			
Boro	5	5			
Cadmio come Cd	0,02	0,02			
Cromo Totale	6	6			
Cromo (VI) come Cr	0,20	0,20			
Ferro come Fe	300	300			
Manganese come Mn	10	10			
Mercurio come Hg	0,005	0,005			
Nichel come Ni	6	6			
Piombo come Pb	0,3	0,3			
Rame come Cu	2	2			
Selenio come Se	0,1	0,1			
Zinco come Zn	5	5			
Cianuri totali come CN	1	1			
Cloro attivo libero	0.3	0.3			
Cloruri come Cl	4500	4500			
Solfati come SO ₄	1000	1200			
Solfiti	20	20			
Solfuri	10	10			

Parametro	CER				
	190703	190805	200303	200304	200306
Fluoruri	20	20			
Fosforo totale come P	40	400			
Azoto Ammoniacale come NH₄	3500	700			
Azoto Nitroso come N	4	4			
Azoto Nitrico come N	30	30			
Grassi ed oli vegetali e animali	200	50			
Idrocarburi totali	10	10			
Fenoli totali	5	5			
Clorofenoli	1	1			
Aldeidi	5	5			
Solventi Organici Aromatici	0,4	0,4			
Solventi Organici Azotati	0,2	0,2			
Solventi Clorurati	2	2			
Tensioattivi totali	20	20			
Pestici Fosforati	0,10	0,10			
Pestici Totali (esclusi i fosforati)	0,05	0,05			
Aldrin	0,01	0,01			
Dieldrin	0,01	0,01			
Endrin	0,002	0,002			
Isodrin	0,002	0,002			

1.4) PARAMETRI IMPIANTO

Potenzialità	A.E. ¹
Nominale	88330
Servita	55207
Residua	33123

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità massima di immagazzinamento delle strutture che costituiscono l'impianto è così ripartita:

Capacità	m ³	Mg
Strutture impianto	98²	147
Sezione di immagazzinamento	200	200
	Totale	347

¹ dati aggiornati all'ultima relazione inviata in data 28/9/2017 con nota di prot. SMAT 71411

² valore calcolato moltiplicando il volume totale delle strutture che costituiscono l'impianto per il rapporto tra il volume complessivo di reflui trattati ed il volume medio di rifiuti ritirati nel quadriennio precedente.

SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti nella domanda di AIA, nella successiva domanda di rinnovo nonché nella documentazione tecnica trasmessa per il riesame ed in occasione delle comunicazioni di modifica trasmesse dal Gestore. A conferma ed integrazione di quanto dichiarato nella suddetta documentazione, si prescrive che l'attività autorizzata sia svolta nel rispetto delle prescrizioni nel seguito specificate.

2.1) La gestione dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente;

2.2) le tipologie di rifiuti di cui è autorizzato il trattamento sono esclusivamente quelle riportate al punto 1.1) della precedente sezione 1. Tali rifiuti sono sottoposti all'operazione di smaltimento di cui al punto **D8** dell'Allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero trattamento biologico;

2.3) i rifiuti di cui al precedente punto possono essere trattati nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto e senza pregiudicare il collettamento e la depurazione dei reflui civili ed industriali provenienti dalla rete fognaria a servizio dell'agglomerato di riferimento. Alla data di rilascio del presente provvedimento la potenzialità residua di trattamento è pari a **33123 A.E.** pari a circa **1987 kgBOD₅/g** corrispondenti a circa **4967 kgCOD/g**.³ Tali valori costituiscono il carico massimo ammissibile all'impianto derivante dai rifiuti trattati;

2.4) il carico di azoto ammoniacale derivante dai rifiuti che può essere ammesso giornalmente in impianto non deve superare il valore di **200 kgNH₄⁺/g**;

2.5) la capacità residua dell'impianto, di cui al precedente punto, deve essere riverificata annualmente con prima scadenza il 30/9/2018, ed ogni volta intervengano variazioni significative dalla ricognizione dei nuovi insediamenti civili e/o produttivi allacciati all'impianto. Entro la medesima data, il Gestore deve comunicare al Servizio in intestazione e all'ARPA Dipartimento di Torino i dati relativi alla capacità residua aggiornata (indicando gli abitanti equivalenti, il carico giornaliero di BOD₅, quello di COD e quello di Azoto Ammoniacale). Le prescrizioni di cui ai punti **2.4)** e **2.3)** si intendono automaticamente aggiornate con i nuovi valori comunicati a decorrere dalla data di invio della relazione oggetto della presente prescrizione;

2.6) il Gestore dovrà effettuare un'attenta programmazione dei carichi di rifiuti in ingresso all'impianto, in modo tale da garantire costantemente il rispetto dei limiti massimi ammissibili individuati ai precedenti punti. A tal proposito, la verifica della capacità residua e della sua compatibilità con i rifiuti avviati a trattamento dovrà essere effettuata secondo le procedure operative appositamente redatte e facenti parte dell'SGA dell'impianto che si intendono

³ dati aggiornati all'ultima relazione inviata in data 28/9/2017 con nota di prot. SMAT 71411.

interamente richiamate nel presente provvedimento. Una copia delle suddette procedure, aggiornata all'ultima revisione secondo quanto stabilito dall'SGA dell'impianto, dovrà sempre essere disponibile presso l'installazione a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo⁴;

2.7) i rifiuti conferiti all'impianto devono essere alimentati attraverso i punti appositamente predisposti e descritti nella precedente sezione **1**. Il gestore dovrà sospendere il ritiro dei rifiuti una volta raggiunta la capacità massima di immagazzinamento pari a 180 m³⁵. È comunque ammesso, anche in tale situazione, alimentare rifiuti all'impianto tramite l'altro punto di immissione appositamente predisposto, purchè siano rispettati i carichi massimi giornalieri riportati ai precedenti punti **2.3)** e **2.4)**;

2.8) per limitare il più possibile l'instaurarsi di fenomeni fermentativi che possono essere causa di emissioni odorigene, il tempo massimo di stoccaggio dei medesimi nei serbatoi non deve essere superiore a 20 giorni. Decorso tale termine e nel caso in cui l'impianto di depurazione non disponga dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla presente autorizzazione per il trattamento dei rifiuti, il Gestore dovrà provvedere al loro avvio a smaltimento presso soggetti terzi autorizzati. Anche nell'ordinaria gestione dei serbatoi, in ogni caso, il gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti gestionali ritenuti necessari ad evitare o limitare il più possibile la generazione di odori molesti;

2.9) i rifiuti avviati a trattamento devono essere opportunamente contabilizzati con le seguenti modalità:

- per l'immissione dei rifiuti dai serbatoi di immagazzinamento tramite totalizzatore di portata posizionato a monte del punto di immissione in impianto, a monte dell'eventuale ricircolo. I totalizzatore può essere azzerato solo al termine di ciascun anno solare ed il relativo dato in volume deve essere comunicato con le modalità riportate alla successiva sezione **5** e deve essere sottoposto a taratura periodica;

- per il punto di immissione diretto in testa all'impianto, la contabilizzazione può avvenire tramite i registri di carico e scarico e/o dai formulari dei rifiuti conferiti.

2.10) i serbatoi di immagazzinamento devono possedere i requisiti riportati negli elaborati tecnici di cui al progetto approvato. I serbatoi devono essere riempiti al 90% della loro capacità nominale e devono essere dotati di dispositivi di controllo di livello che devono essere mantenuti in efficienza;

2.11) i bacini di contenimento dei serbatoi destinati all'immagazzinamento dei rifiuti devono possedere le dimensioni indicate nel progetto approvato. Gli stessi devono essere mantenuti in efficienza e privi di colaticci o acque meteoriche al loro interno che devono essere tempestivamente allontanati al fine di disporre di un adeguato volume per la raccolta di eventuali perdite;

⁴ Per SGA dell'impianto si intende l'SGA implementato dalla Società AIDA Ambiente S.r.l. cui la SMAT S.p.a. ha affidato la gestione dell'impianto. Nel seguito ogni riferimento all'SGA dell'impianto è da intendersi, pertanto, riferito all'SGA certificato e rilasciato ad AIDA Ambiente S.r.l.

⁵ capacità massima calcolata sulla base della capacità geometrica dei serbatoi, al netto del 10%, in considerazione del fatto che i serbatoi possono essere riempiti al massimo a 90% della loro capacità.

2.12) con cadenza annuale, rispettando le tempistiche già in corso con i precedente atti autorizzativi, deve essere effettuato il collaudo di tenuta idraulica dei serbatoi di stoccaggio. Le risultanze di detta verifica riassunte in apposita relazione a firma di tecnico abilitato ed iscritto a competente Ordine o Collegio, devono essere trasmesse con le modalità fissate alla successiva sezione 5;

2.13) i rifiuti devono essere conferiti in impianto secondo le procedure di omologazione, accettazione e controllo facenti parte dell'SGA dell'impianto ed allegate alla domanda di AIA, In caso di revisione vale quanto stabilito nell'ultima versione;

2.14) i rifiuti conferiti all'impianto devono rispettare i limiti qualitativi riportati nella tabella di cui al precedente punto 1.3): il Gestore dovrà provvedere alla verifica periodica del rispetto di tali limiti con le modalità e le frequenze stabilite nelle procedure dell'SGA, aggiornate all'ultima revisione effettuata, che si intendono interamente richiamate nel presente provvedimento;

2.15) deve essere sempre consentito l'accesso all'impianto da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo ed il prelievo di qualsiasi sostanza in esso contenuta senza obbligo di approvazione preventiva. Deve, inoltre, essere possibile reperire un responsabile tecnico in grado di assistere alle operazioni di controllo;

2.16) presso l'impianto devono essere disponibili idonei dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto dai Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera il gestore dagli adempimenti in materia di prevenzione incendi qualora applicabili all'attività in oggetto;

2.17) la presente autorizzazione corredata da una copia di tutta la documentazione allegata alla domanda di AIA, del successivo rinnovo o aggiornamento ed in occasione del procedimento di riesame deve essere custodita in impianto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza.

ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

2.18) La SMAT S.p.a. è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con il numero **49/2018**, classe **6 (quantità inferiore a 3000 t/anno)** per la sede operativa in oggetto.

2.19) Le attività di recupero sono le seguenti con riferimento al contenuto del D.M. 5/2/98 e s.m.i.:

TIPOLOGIA 2 – ALLEGATO 2 SUBALLEGATO 1 DEL D.M. 5/2/1998 E S.M.I

Biogas CER 190699

2.1 Provenienza: fermentazione anaerobica metanogenica di rifiuti a matrice organica in processi di cui al punto 15 dell'allegato 1 o da discarica;

2.2 Caratteristiche del gas: gas combustibile avente le seguenti caratteristiche: Metano min. 30% in volume, H₂S max 1.5% in volume, PCI sul tal quale min. 12500Kj/Nm³

2.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero del biogas prodotto dalla fase di digestione anaerobica avviene all'interno di un motore di potenza pari a 0,7 MW di potenza termica nominale, anche integrati con il sistema di produzione del gas, con le caratteristiche elencate nel seguito:

- motore fisso a combustione interna che rispetta i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume

Polveri (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di un'ora)	10 mg/Nm ³
HCl (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di un'ora)	10 mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di un'ora)	150 mg/Nm ³
HF (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di un'ora)	2 mg/Nm ³
NO _x	450 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500 mg/Nm ³

2.20) nel rispetto del medesimo decreto, il quantitativo massimo di biogas recuperabile in procedura semplificata deve essere inferiore a 214500 t/anno;

2.21) è fatto salvo l'obbligo del gestore di versamento, entro il 30 aprile di ogni anno, dei diritti di iscrizione annuali al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata con le modalità reperibili sul sito istituzionale www.cittametropolitana.torino.it, pena la decadenza dell'iscrizione stessa.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

2.22) il gestore dovrà sospendere l'attività di trattamento rifiuti, immediatamente e fino a completo ripristino delle normali condizioni operative, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- riscontro del superamento di uno qualsiasi dei limiti previsti allo scarico in corso d'acqua superficiale di cui alla successiva sezione 3;
- in caso di guasti o malfunzionamenti dell'impianto tali da influire sull'efficienza depurativa dello stesso;
- in caso di interventi di manutenzione straordinaria o programmata che possano influire sull'efficienza depurativa dell'impianto stesso;
- nei periodi di "gestione provvisoria" e di "gestione speciale", così come definiti dal DPGR n. 1/R/2008;
- in corrispondenza di valori di portata dei reflui in ingresso che determinino l'attivazione dei regolatori di portata presenti in impianto (2100 mc/h in corrispondenza del sollevamento totale cioè a monte della dissabbiatura e 1200 mc/ a monte del comparto di ossidazione).
- al verificarsi degli eventi sopra riportati, il gestore potrà comunque ritirare i rifiuti autorizzati fino ad esaurimento della capacità massima di immagazzinamento autorizzata di cui al precedente punto 2.7);

2.23) al verificarsi di guasti, malfunzionamenti sull'impianto il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio in intestazione e all'ARPA Dipartimento di Torino, tramite fax o posta elettronica certificata. Nella comunicazione dovranno essere contenute le seguenti informazioni:

- tipologia di guasti o malfunzionamento di entità tale da compromettere l'efficienza depurativa

dell'impianto od il suo regolare funzionamento;

- modalità e tempistiche previste per la sua risoluzione;
- indicazione del livello di efficienza dell'impianto;
- eventuali variazioni nell'attività di gestione rifiuti attuata in impianto;

2.24) al verificarsi di situazioni di emergenza che coinvolgano l'impianto, il gestore dovrà adottare gli interventi e le misure individuate nel Piano di Emergenza Ambientale allegato alla domanda di AIA del 21/1/2013 di prot. prov.le n. 12507 del 22/1/2013;

2.25) i periodi di "gestione provvisoria" in cui il funzionamento regolare dell'impianto non è garantito per l'effettuazione dei lavori previsti dal progetto ATO n. 3795 approvato con Determinazione del Direttore Generale dell'ATO3 n. 253/2017 del 18/12/2018, devono considerarsi ai sensi della normativa IPPC come condizioni diverse dal normale esercizio: i limiti allo scarico da rispettare sono, quindi, quelli contenuti nei disciplinari redatti ai sensi del DPGR 17/R/2008, che si intendono interamente richiamati nel presente provvedimento e nel parere espresso dal Servizio Risorse Idriche di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 3 del citato DPGR n. 17/R/2008 nell'ambito dell'approvazione dello stesso progetto.

2.26) il gestore deve comunicare con congruo preavviso al Servizio in intestazione la data di fine esercizio dell'attività autorizzata: il gestore ha l'obbligo di provvedere allo smaltimento di tutto il materiale presente presso l'insediamento in impianti autorizzati. Il gestore dovrà, inoltre, provvedere alla dismissione delle aree e delle strutture costituenti l'impianto secondo quanto contenuto nel Piano di Dismissione trasmesso in data 1/10/2013, con nota di prot. prov.le n. 169912 e depositato agli atti dell'Ente scrivente. L'ottemperanza alla presente prescrizione non esonera il gestore dagli eventuali obblighi previsti in materia di bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2.27) lo stato di fatto dell'installazione descritta nel presente provvedimento deve essere aggiornato in seguito alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto ATO n. 3795 citato in premessa tramite l'invio di apposita comunicazione di modifica dell'AIA da trasmettere almeno 90 giorni prima della fine prevista dei lavori di cui al progetto approvato. Il Servizio in intestazione si riserva di aggiornare il provvedimento autorizzativo con le modalità stabilite dall'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

2.28) le modifiche previste sull'impianto di depurazione devono essere preventivamente comunicate al Servizio in intestazione al fine di disporre del quadro aggiornato dell'attività che viene svolta presso l'installazione almeno 90 giorni prima della loro realizzazione.

SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI ED ACQUE METEORICHE

3.1) Il gestore dovrà rispettare gli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo e nelle successive integrazioni, nonché tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente ed applicabili all'attività autorizzata.

LIMITI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE TRATTATE (SCARICO 1)

3.2) Lo scarico deve rispettare i limiti previsti dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero delle modalità e dei limiti che verranno successivamente indicati dalla Regione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3.3) si prescrive il rispetto della percentuale di riduzione come sistema di riferimento per il controllo allo scarico finale in corpo idrico superficiale dei parametri riportati in Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 considerando i campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore. Si prescrive, inoltre, il rispetto dei limiti di concentrazione allo scarico finale per quanto concerne i parametri P_{tot} e N_{tot} riportati nella specifica tabella della scheda R.4.1.8 del Programma di misure individuate nelle monografie d'area Bacino AI11 – Dora Riparia del Piano di Tutela delle Acque previsti dalla DGR n. 7-10588 del 19/01/2009;

3.4) nell'ambito dei limiti indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo scarico dovrà rispettare, per il parametro Escherichia Coli il limite di 20000(ventimila) UFC/100ml. Tale limite sino al 31/12/2019; dopo tale data per detto parametro il limite da rispettare è di 5.000(cinquemila) UFC/100ml;

3.5) è vietato diluire lo scarico finale del depuratore per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;

MONITORAGGIO DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE TRATTATE (SCARICO 1)

3.6) ai sensi dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dovrà effettuare l'autocontrollo dello scarico per i parametri BOD₅, COD e Solidi Sospesi (Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) con un minimo di 24 campioni con prelievi ad intervalli regolari, le cui analisi (firmate da tecnico abilitato ai sensi di legge) dovranno essere messe a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo nei modi e nei tempi indicati dalla D.G.P. 1617-268360 del 28/12/2000 e s.m.i.;

3.7) ai sensi dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dovrà effettuare il controllo dei parametri BOD₅, COD e Solidi Sospesi (Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) con prelievi ad intervalli regolari, le cui analisi (firmate da tecnico abilitato ai sensi di legge) dovranno essere messe a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo nei modi e nei tempi indicati dalla D.G.P. 1617-268360 del 28/12/2000 e s.m.i.;

3.8) ai sensi dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. del 19/01/2009 n. 7-10588, il controllo e l'autocontrollo dei parametri P_{tot} e N_{tot} verificando i limiti di concentrazione fissati nella specifica tabella della scheda R.4.1.8 del Programma di misure individuate nelle monografie d'area del Piano di Tutela delle Acque bacino idrografico AI11 – Dora Riparia, con un minimo di 24 campioni, secondo le modalità e le tempistiche riportate nel

medesimo allegato 5 che dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo;

PUNTO DI PRELIEVO ED ACCESSIBILITÀ DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE TRATTATE (SCARICO 1)

3.9) l'impianto deve essere dotato di un adeguato pozzetto di campionamento dei reflui in ingresso al depuratore (*pozzetto nuovo realizzato con i lavori di appalto del comparto grigliatura che raccoglie fognatura, rifiuti, cascami interni al processo*) ed un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del punto di scarico nel corpo idrico recettore, per quanto tecnicamente possibile in considerazione della peculiare condizione del punto di scarico. Il pozzetto dovrà consentire, per quanto tecnicamente possibile sulla base di quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, il campionamento in sicurezza del refluo derivante dalla miscelazione dei due contributi di cui lo scarico si compone (scarico dell'impianto e scarico del regolatore di portata a 2100mc/h). Deve essere, inoltre, previsto un sistema di campionamento e misura della portata che permetta l'esecuzione di prelievi, sia da parte del gestore che degli Organi di Vigilanza e Controllo, nel rispetto delle indicazioni tecniche riportate nell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore);

3.10) il gestore dovrà garantire l'accessibilità allo scarico per il campionamento da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo nei punti di cui sopra, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti;

SCARICATORE DI PIENA (SCARICO 2)

3.11) lo scarico identificato con il numero 2 è destinato al recapito in corpo idrico recettore della portata eccedente le 5 Q_m monte del processo depurativo;

3.12) nello svolgimento dell'attività autorizzata dovrà essere garantita l'attivazione dello scarico dello scaricatore di piena solo quando la portata della condotta a cui è asservito sia superiore a cinque volte la portata media giornaliera in tempo di secco.

3.13) deve essere redatto un programma di interventi periodici di manutenzione ordinaria, studiato in funzione delle esigenze tecniche dello scolmatore ed atto a garantire la funzionalità del manufatto;

3.14) il gestore deve garantire l'ispezionabilità dello scaricatore di piena e l'accessibilità del relativo punto di scarico che deve essere campionabile in condizioni di sicurezza.

PRESCRIZIONI GENERALI

3.15) il gestore dovrà attivare interventi periodici di manutenzione in funzione delle esigenze tecniche dell'impianto per garantirne e migliorarne l'efficienza depurativa;

3.16) il gestore dovrà mantenere in funzione a propria cura ed onere gli strumenti di misura della portata installati (art. 28 delle Norme di Piano del PTA) per i quali dovrà essere effettuata una regolare taratura. I certificati di taratura dovranno essere trasmessi con le modalità e le tempistiche individuate alla successiva sezione **5**;

3.17) il gestore deve trasmettere al Servizio in intestazione entro il 31 gennaio di ogni anno il

calendario degli autocontrolli di cui alla DGP n. 1617-268360/2000 e s.m.i. allo scarico in corpo idrico superficiale;

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

3.18) il gestore dovrà rispettare quanto indicato nel disciplinare previsionale di gestione speciale trasmesso dal gestore ai sensi del DPGR n. 17/R/2008 durante i periodi di gestione speciale in esso previsti, con l'obbligo di inviare al Servizio in intestazione e all'ARPA Dipartimento di Torino, una comunicazione che contenga l'indicazione dell'inizio e della durata dell'intervento, nonché la data della ripresa della gestione ordinaria dell'impianto e le modalità operative di gestione per prevenire o limitare gli impatti negativi sul corpo recettore;

3.19) i periodi di "gestione provvisoria" in cui il funzionamento regolare dell'impianto non è garantito per l'effettuazione dei lavori previsti dal progetto ATO 3795 approvato con Determinazione del Direttore Generale dell'ATO3 n. 253/2017 del 18/12/2018, devono considerarsi ai sensi della normativa IPPC come condizioni diverse dal normale esercizio: i limiti allo scarico da rispettare sono, quindi, quelli contenuti nei disciplinari redatti ai sensi del DPGR 17/R/2008, che si intendono interamente richiamati nel presente provvedimento e nel parere espresso dal Servizio Risorse Idriche di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 3 del citato DPGR n. 17/R/2008 nell'ambito dell'approvazione dello stesso progetto

3.20) il gestore deve informare il Servizio in intestazione, tramite apposita relazione da trasmettere entro trenta giorni dal rilevamento della variazione, di variazioni quali quantitative significative dei reflui in ingresso al depuratore e dello scarico.

GESTIONE ACQUE METEORICHE

3.21) Il gestore è tenuto al rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nel Piano di prevenzione e gestione presentato ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. ed approvato con l'AIA n. 196-43539/2008 del 08/08/2008 e s.m.i. che si intende interamente richiamato nel presente atto. Le prescrizioni cui attenersi sono quelle riportate nel presente provvedimento;

3.22) il Piano di gestione e prevenzione e la documentazione ad esso allegata devono essere custoditi in impianto;

3.23) il gestore dovrà annotare su appositi moduli o fogli di sistema le date e le modalità di effettuazione delle operazioni di pulizia delle superfici scolanti al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche, oltre agli eventuali interventi effettuati a seguito di sversamenti accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente;

3.24) è vietata l'immissione di acque meteoriche direttamente in acque sotterranee;

3.25) tutte le immissioni di acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate così come definite dall'art. 3 del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i., sono soggette alla disciplina di quanto previsto al medesimo articolo.

3.26) Il presente provvedimento è rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per prevenire e/o ridurre l'inquinamento delle acque e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo recettore ed esula dalla compatibilità di tipo idraulico di eventuali interventi necessari sul corpo recettore.

SEZIONE 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE PROVENIENTI DALLA LINEA FANGHI.

Le strutture oggetto della presente autorizzazione alle emissioni sono quelle relative alla linea di trattamento fanghi, così come descritta nella precedente sezione **1**, punto **1.2.2**). Non sono oggetto di autorizzazione le strutture descritte nella linea acque di cui alla precedente sezione **1** punto **1.2.1**) in quanto ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 272 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. lettera p parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

4.1) Devono essere adottate tecniche e modalità gestionali finalizzate alla limitazione delle emissioni diffuse, anche in occasione della movimentazione dei fanghi e del loro avvio a smaltimento, privilegiando mezzi dotati di apposita copertura;

4.2) le operazioni di movimentazione e trasferimento dei fanghi devono essere condotte nel più breve tempo tecnicamente possibile, evitando lo stazionamento prolungato del materiale in attesa di avvio a smaltimento;

4.3) le operazioni di disidratazione meccanica del fango devono avvenire in ambiente confinato. I cassoni destinati all'immagazzinamento dei fanghi devono essere dotati di sistemi di chiusura che ne permettano il loro confinamento;

4.4) la fase di ispessimento deve prevedere giornalmente il lavaggio dell'attrezzatura al termine dell'impiego;

4.5) i piazzali e i percorsi di viabilità interna devono essere mantenuti puliti, rimuovendo tempestivamente gli eventuali residui di materiale accidentalmente sversato, per evitare la generazione e la propagazione di odori molesti;

4.6) deve essere limitata il più possibile la dispersione di polveri durante la movimentazione dei fanghi;

4.7) l'attività di recupero del biogas deve essere effettuata rispettando i limiti stabiliti dal D.M. 5/2/98 e s.m.i. per la relativa tipologia.

SEZIONE 5 – PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI.

Ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno (con prima scadenza il 30/4/2019) i seguenti dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione integrata ambientale. Tali dati devono essere inviati al Servizio in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Pianezza.

5.1) RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativi di rifiuti ritirati nell'anno precedente a quello di invio della relazione suddivisi per codice CER;
- composizione qualitativa media dei rifiuti (suddivisi per tipologia o per macrocategoria) conferiti in impianto, utilizzando i dati analitici da verificare con le modalità individuate al punto **2.14** della sezione 2;
- relazione di collaudo di tenuta dei serbatoi a servizio dei serbatoi di immagazzinamento e stoccaggio di cui al punto **2.12**) della sezione 2;
- potenzialità residua aggiornata secondo quanto previsto al punto **2.5**) della precedente sezione 2;
- esiti delle verifiche di funzionamento/taratura dei totalizzatori prescritti al precedente punto **2.9**) della sezione 2;
- quantitativo di biogas prodotto, recuperato ed energia prodotta (suddivisa in termica ed elettrica);
- riepilogo dei principali inconvenienti che si sono verificati in impianto e degli accorgimenti messi in atto per garantire un elevato livello di protezione ambientale.

5.2) SCARICHI IDRICI ED ACQUE METEORICHE

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- risultati degli autocontrolli sullo scarico finale nella precedente sezione 3;
- esiti della verifica periodica della funzionalità della strumentazione a servizio dell'impianto di cui al punto **3.16**) della precedente sezione 3;
- riepilogo dei principali inconvenienti che si sono verificati in impianto e degli accorgimenti messi in atto per garantire un elevato livello di protezione ambientale

5.3) CONTROLLI PROGRAMMATI DI CUI ALL'ART. 29 DECIES COMMA 3

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3, con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla

D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto dall'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web www.arpa.piemonte.gov.it

5.4) DATI E-PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.